

REGOLAMENTO (CEE) N. 1317/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, segnatamente ai fini dell'applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi fra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, relativo a talune modalità d'applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, segnatamente l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che la Comunità ha sottoscritto accordi bilaterali agricoli con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contemporaneamente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che tali accordi includono fra l'altro disposizioni sugli scambi reciproci di formaggi con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia; che essi prevedono inoltre l'assegnazione di contingenti tariffari annui a prelievo ridotto per taluni formaggi originari dei paesi suddetti; che gli accordi con l'Austria, la Finlandia e la Norvegia sostituiscono i precedenti accordi sugli scambi reciproci di formaggi conclusi con i paesi suddetti; che i nuovi accordi con i paesi in parola comportano necessariamente modifiche del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3648/92⁽⁵⁾;

considerando che la Comunità si è impegnata ad applicare i suddetti accordi bilaterali agricoli a decorrere dal 15 aprile 1993; che tali accordi prevedono che i quantitativi sono adeguati pro rata temporis per il 1993; che è inoltre necessario garantire nel 1993, una transizione armoniosa del regime previsto nei precedenti accordi sugli scambi reciproci di formaggio con l'Austria, la Finlandia e la Norvegia al regime contemplato dai nuovi accordi con i paesi suddetti; che, per attuare tale transi-

zione, occorre che i quantitativi già importati nel 1993 in base ai precedenti accordi siano presi in considerazione per stabilire i quantitativi globali che possono beneficiare delle concessioni comunitarie nel 1993; che il metodo di calcolo da applicare a tal fine è il seguente: i quantitativi del 1993, adeguati pro rata temporis, che possono beneficiare dei precedenti accordi vengono aggiunti ai quantitativi, adattati pro rata temporis, previsti per il 1993 nei nuovi accordi e il totale viene successivamente modificato in funzione dell'eventuale differenza fra, da un lato, i quantitativi che sono stati effettivamente importati nel 1993 in base al precedente accordo e, dall'altro, in base ai quantitativi, adattati pro rata temporis, che nel 1993 possono beneficiare dei precedenti accordi;

considerando che è opportuno modificare anche la denominazione dell'organismo emittente dei certificati IMA 1 in Austria e di inserire talune altre modifiche tecniche nel regolamento (CEE) n. 1767/82;

considerando che con regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, è stato abrogato il sistema degli importi compensativi monetari; che è pertanto necessario sopprimere l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1767/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 8 è soppresso.
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

(¹) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(³) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(⁴) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(⁵) GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 15.

(⁶) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.